

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni  
Titolo V - Dei titoli di credito**

### **Art. 2021 Legittimazione del possessore.**

Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.